

CONVENZIONE QUADRO PER TIROCINI CURRICULARI

TRA

SOGGETTO PROMOTORE POLITECNICO DI MILANO

con sede legale in *P.zza Leonardo Da Vinci 32 - 20133 Milano*

Codice fiscale: 80057930150 Partita I.V.A.: 04376620151

Rappresentato dal *Dirigente dell'Area Sviluppo e Rapporti con le Imprese - Dott. Federico Colombo, nato a Cuggiono(MI) il 03/12/1970*

E

SOGGETTO OSPITANTE MINISTERO DELLA CULTURA, Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali

Con sede legale in *Via Milano 76 – 00184 Roma*

Codice fiscale: 97831180589

Rappresentato dal *Direttore Generale – Dott. Mario Turetta, nato a Alpignano (TO) il 01/10/1958*

PREMESSO CHE

- il Politecnico di Milano si propone un continuo adeguamento dei metodi didattici attraverso attività di tirocinio quale momento formativo fondamentale nell'ambito del curriculum di studi;
- il sistema educativo e il sistema produttivo convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura d'impresa;
- ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini;
- alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali (d'ora innanzi "DG-ERIC"), in seno al Ministero della cultura, sono attribuite le competenze generali in materia di coordinamento, elaborazione e valutazione dei programmi di educazione, formazione e ricerca ai sensi dell'art. 15 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 e s.m.i, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";
- la presente Convenzione costituisce riferimento generale per l'attivazione dei tirocini curriculari presso gli Uffici centrali e periferici del Ministero della cultura, e che, in particolare, ai sensi della sopra citata normativa, "e) approva e valuta gli obiettivi dei tirocini promossi dagli Istituti centrali e dalle Scuole presso gli Archivi di Stato, nonché da tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero; f) autorizza e valuta iniziative di educazione, formazione e ricerca svolte da altri soggetti pubblici o da soggetti privati che prevedano attività formative svolte presso o in collaborazione con gli uffici centrali e periferici del Ministero;";
- per tirocinio curriculare si intende il tirocinio finalizzato al completamento di un percorso formativo più ampio intrapreso dal tirocinante che dà diritto a crediti formativi; lo stesso è incluso nei piani di studio di Università o di Istituti scolastici sulla base di norme regolamentari, oppure previsto all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione pur non direttamente finalizzato al conseguimento di crediti formativi ma promosso da Università o Istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio dei titoli accademici o da ente di formazione accreditato; i destinatari dell'iniziativa sono studenti universitari (compresi gli iscritti a master universitari, scuole di specializzazione o ai corsi di dottorato);
- per Soggetto ospitante - con le relative competenze e implicazioni richiamate negli articoli della presente Convenzione - si intende la specifica sede di attivazione e di svolgimento del tirocinio in seno alle strutture centrali e periferiche del Ministero della cultura;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art.1 - Oggetto della convenzione

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione dei tirocini curriculari che saranno svolti presso le strutture centrali e periferiche del Ministero della Cultura (istituti, soprintendenze, musei, archivi, biblioteche, etc.) da studenti del Soggetto Promotore, compresi coloro che frequentano Corsi Master, Dottorati di ricerca, Scuole e Corsi di perfezionamento e specializzazione.

Art. 2 - Finalità e contenuti del tirocinio

Il tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo anche al fine di agevolare le scelte professionali.

Il rapporto di tirocinio non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo. Il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio. Non è altresì prevista alcuna forma di indennità.

Art. 3 - Progetto Formativo Individuale

1. I contenuti, i tempi e le modalità di realizzazione del tirocinio sono contenuti nel Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. I tirocini saranno svolti nell'arco temporale definito in ciascun Progetto Formativo Individuale:
la durata, stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, non potrà comunque superare i 12 mesi di durata massima, comprensiva di proroghe, previo accordo tra le parti.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
4. Il progetto formativo individuale dovrà contenere: • il nominativo del tirocinante; • i nominativi del tutor didattico e, del tutore del soggetto ospitante; • la descrizione del progetto; • obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata generale e dei tempi di presenza presso le sedi fisiche di svolgimento; • le sedi (sedi operative, strutture fisiche, uffici, altre strutture) presso cui si svolge il tirocinio; • gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 4 - Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

Il tirocinante è assicurato dal Soggetto Promotore presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto Formativo individuale.

Art. 5 - Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa e, in particolare, è responsabile degli obblighi di cui agli artt. 37 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria". Il soggetto ospitante si impegna, inoltre, a fornire i dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

Art. 6 - Impegni del Soggetto ospitante

Il Soggetto ospitante si impegna:

- a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso la funzione di tutoraggio e la formazione in materia di salute e sicurezza;
- a rispettare e a far rispettare il Progetto Formativo Individuale concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- a segnalare tempestivamente al Politecnico di Milano ogni eventuale assenza del tirocinante o interruzione del tirocinio;
- in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al Politecnico di Milano, per la denuncia agli istituti assicurativi;
- a garantire al Politecnico di essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 per il diritto al lavoro dei disabili e successive modifiche e integrazioni;
- a garantire al Politecnico di essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

Art. 7 - Impegni del tirocinante

Il Politecnico si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- svolgere le attività previste dal Progetto Formativo;
- seguire le indicazioni del tutor;
- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti presso il Soggetto ospitante, nonché di essere a conoscenza che gli obblighi di cui all'art. 5 saranno a carico del soggetto ospitante;
- frequentare con regolarità, secondo le modalità concordate, giustificando eventuali assenze e richieste di spostamenti di date e orari;
- mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica del Soggetto ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio;
- richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi;
- ove richiesto, redigere una relazione sull'attività svolta o produrre gli elaborati richiesti dal Politecnico per il raggiungimento degli obiettivi formativi e per il riconoscimento dell'attività svolta.

Resta inteso che il Politecnico, una volta adempiuto all'impegno a suo carico di cui al presente articolo di far sottoscrivere la suddetta dichiarazione al tirocinante, non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali violazioni degli obblighi di riservatezza in capo al Tirocinante.

Art. 8 - Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi.

Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Art. 9 - Valutazione finale sullo svolgimento del tirocinio

Il Soggetto ospitante si impegna a trasmettere al Politecnico, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale. Per i tirocini curriculari la certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor del soggetto ospitante, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

Art. 10 – Imposta di bollo e oneri finanziari

Ai sensi dell'art. 1, comma 731 della L. 234/2021 (legge di Bilancio 2022), per effetto dell'esenzione stabilita dall'articolo 25 della tabella allegato B al D.P.R. 642/1972, al momento la stipula della convenzione di stage è esente dall'assolvimento dell'imposta di bollo.

La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto ospitante e per il Politecnico alcun onere finanziario aggiuntivo.

Art. 11 – Durata

La presente Convenzione decorre dalla data sotto indicata, ha la durata di tre (3) anni e può essere rinnovata.

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A/R ovvero mediante PEC. Il recesso ha effetto decorsi 3 (tre) mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale, lo scioglimento consensuale o la naturale scadenza non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita. In ogni caso è assicurato lo svolgimento dei tirocini già avviati, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

Il Soggetto Promotore si riserva tuttavia nel caso di riscontrate violazioni delle modalità di svolgimento del tirocinio o nella mancata rispondenza di quanto realmente svolto e quanto proposto in termini formativi, di procedere, previa comunicazione alla parte interessata, con la revoca immediata dell'accordo.

Art. 12 - Disposizioni generali

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alle normativa nazionale vigente in materia, con particolare riguardo alle disposizioni di seguito richiamate:

- L. 24 giugno 1997 n.196, “Norme in materia di promozione dell’occupazione”, all’art. 18;
- D.M. 25 marzo 1998 n.142 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento”,

nonché alla legislazione vigente in materia di autonomia didattica degli Atenei.

Art. 13 – Tutela dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente contratto, vengono trattati in conformità con la normativa vigente, definita in relazione al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) esclusivamente per le finalità del contratto, e inoltre, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali. L’eventuale utilizzo dei dati per finalità ulteriori è condizionato alla manifestazione di espresso consenso specifico da parte dell’interessato. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Per l’ente promotore il punto di contatto del Responsabile per la protezione dei dati è: privacy@polimi.it. Per il soggetto ospitante il titolare del trattamento è il Ministero della cultura, con sede in via del Collegio Romano 27, 00186 – Roma (ITALIA), cui rivolgersi consultando apposita pagina dei contatti. Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail PEO_rpd@cultura.gov.it, [PEC_rpd@pec.cultura.gov.it](mailto:rpd@pec.cultura.gov.it) | telefono: 06.67232494 | Via del Collegio Romano 27, 00186 – Roma (ITALIA).

Art. 14 – Referenti delle Parti

I referenti per l’attuazione della presente Convenzione sono:

- per il Politecnico di Milano: Dott. Federico Colombo, Dirigente dell’Area Sviluppo e Rapporti con le Imprese;
- per la DG-ERIC: Dott. Marco Puzoni, Dirigente del Servizio I – Ufficio Studi della DG-ERIC che si potrà avvalere della Dott.ssa Elisabetta Borgia, Responsabile dell’Ufficio Educazione, Formazione e Ricerca.

Art. 15 – Dichiarazione delle parti e del Foro competente

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere in riferimento alla presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente è quello di Roma.

Art. 16 – Accordi precedenti

In riferimento alla materia d'oggetto, la presente Convenzione integra e/o sostituisce tutti gli accordi precedenti ancora in essere tra le Parti.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi.

Roma,

Il soggetto promotore:

Politecnico di Milano

Dr. Federico Colombo

Dirigente Area Sviluppo e Rapporti con le Imprese

timbro e firma

Il soggetto ospitante:

Ministero della cultura,
Direzione generale Educazione,
ricerca e istituti culturali

Dr. Mario Turetta

Direttore Generale

timbro e firma

Rapporto di verifica

Rapporto generato in data 15/11/2022 alle 13:36:26 UTC.



Verifica effettuata alla data 15/11/2022 alle 00:00:00 UTC.

1. File esaminato: *"MINISTERO DELLA CULTURA, Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali_MC.pdf"*

Il file *MINISTERO DELLA CULTURA, Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali_MC.pdf* è un documento elettronico di tipo file PDF (Acrobat) firmato.

- Impronta del file: **6cc423e8f474180f563212b060f85b43892442c1d5d1709f6734d5d8c611a6c4**
- Algoritmo di impronta: **SHA256**

1.1 Schema di sintesi

Firmatario	Autorità emittente	Esito verifica
1) COLOMBO FEDERICO	InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3	
2) TURETTA MARIO	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	

1.1.1 Firma n° 1 - COLOMBO FEDERICO

La firma è integra e valida

La firma non rispetta la Determinazione 147/2019. In particolare:

Questa firma è stata apposta da **FEDERICO COLOMBO**, C.F./P.IVA **TINIT-CLMFRC70T03D1980**, nazione **IT**.

Dettagli Certificato

- Common Name: **FEDERICO COLOMBO**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **TINIT-CLMFRC70T03D1980**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **POLITECNICO DI MILANO/80057930150**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **12286347**
- Rilasciato da: **InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **0.4.0.194112.1.2, 1.3.76.36.1.1.63**
- Validità: dal **25/08/2022 alle 12:17:28** al **25/08/2025 alle 02:00:00**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**

- Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data **15/11/2022 alle 14:35:58**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [\[1.A.1.1\]](#))

✔ Il certificato ha validità legale

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014

Il certificato è conservato dalla CA per almeno **20** anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014

1.1.2 Firma n° 2 - TURETTA MARIO

La firma è integra e valida

La firma rispetta la Determinazione 147/2019

Questa firma è stata apposta da **TURETTA MARIO**, C.F./P.IVA **TINIT-TRTMRA58R01A222C**, nazione **IT**.

Dettagli Certificato

- Common Name: **TURETTA MARIO**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **TINIT-TRTMRA58R01A222C**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **Ministero della cultura**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **21affcce81fb0447e9e67f82a1cac2f0**
- Rilasciato da: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1, 1.3.76.16.6**
- Validità: dal **25/01/2022 alle 01:00:00** al **25/01/2025 alle 00:59:59**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**
- Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data **15/11/2022 alle 14:00:30**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [\[1.A.1.2\]](#))

✔ Il certificato ha validità legale

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014

Il certificato è conservato dalla CA per almeno **20** anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014

1.A Appendice

Certificati delle autorità radice (CA)

1.A.1.1 Dettagli Certificato

- Common Name: **InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **Non disponibile**

- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **InfoCert S.p.A.**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **1**
- Rilasciato da: **InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3**
- Usi del certificato: **CRL signature,Key certificate signature (6)**
- Scopi del certificato: **2.5.29.32.0**
- Validità: dal **12/12/2016 alle 17:34:43** al **12/12/2032 alle 18:34:43**

1.A.1.2 Dettagli Certificato

- Common Name: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **Non disponibile**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **ArubaPEC S.p.A.**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7**
- Rilasciato da: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Usi del certificato: **CRL signature,Key certificate signature (6)**
- Scopi del certificato: **1.3.6.1.4.1.29741.1.1**
- Validità: dal **22/10/2010 alle 02:00:00** al **23/10/2030 alle 01:59:59**